ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai

sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società BIANCHI S.R.L. per l'impianto destinato ad attività di verniciatura conto terzi, sito in Comune di Minerbio (BO), via del

n. DET-AMB-2017-2482 del 17/05/2017

Lavoro n. 7 cap 40061.

Proposta n. PDET-AMB-2017-2553 del 16/05/2017

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante STEFANO STAGNI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno diciasette MAGGIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **BIANCHI S.R.L.** per l'impianto destinato ad attività di verniciatura conto terzi, sito in Comune di Minerbio (BO), via del Lavoro n. 7 cap 40061.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

- Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società BIANCHI S.R.L. (C.F.03915130375 e P.I. 00676021207) per l'impianto destinato ad attività di verniciatura conto terzi, sito in Comune di Minerbio, via del Lavoro n. 7 cap 40061, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali (Soggetto competente Comune di Minerbio);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Soggetto competente ARPAE SAC di Bologna).
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A e B al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio

Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art.. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R. 1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
- 5. Obbliga la società **BIANCHI S.R.L.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
- 6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
- 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società BIANCHI S.R.L. (C.F. 03915130375 e P.I. 00676021207) con sede legale a Minerbio (BO) in Via del Lavoro n.7 cap 40061, per l'impianto sito a Minerbio (BO) in via del Lavoro n.7 cap 40061, ha presentato, nella persona di Alessandro Bianchi, in qualità di Legale rappresentante, al S.U.A.P. del Comune di Minerbio (Prot.n. 8704/2015 del 29/08/2015) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e per la matrice proroga autorizzazione emissioni in atmosfera.
- Il S.U.A.P. del Comune di Minerbio, con propria nota Prot. n. 8827 del 02/09/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 07/09/2015 al P.G.n°106585/2015 fascicolo 11.19/714/2015, poi confluito nella **Pratica SINADOC 35994/2016 di ARPAE-SAC di Bologna**, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna, a Hera SPA ed al competente servizio tecnico del Comune di Minerbio, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- La Città metropolitana di Bologna con propria nota P.G.n°109784/20015 del 16/09/2015 fascicolo 11.19/714/2015 ha comunicato la presa d'atto dell'avvio del procedimento specificando gli apporti attesi dai soggetti competenti per le matrici scarico in pubblica fognatura ed emissioni in atmosfera;

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Hera Spa, con propria nota prot.gen.127285 del 05/11/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 05/11/2015 al P.G.n°129110/2015 fascicolo 11.19/714/2015, ha espresso parere favorevole condizionato al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nell'ambito del procedimento amministrativo di adozione dell'autorizzazione unica ambientale;
- Il Comune di Minerbio, con propria nota Prot.11857 del 16/11/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 16/11/2015 al P.G.n°133004/2015 fascicolo 11.19/714/2015, ha espresso parere favorevole sia per gli aspetti urbanistici che per la matrice autorizzazione allo scarico nell'ambito del procedimento amministrativo di adozione dell'autorizzazione unica ambientale;
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza sia dei soggetti competenti che delle U.O. interne, sulla **Pratica Sinadoc** n.35994/2016, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale valutando anche che, trattandosi di procedimento amministrativo avviato presso la Città metropolitana di Bologna in data antecedente al trasferimento delle competenze amministrative ad ARPAE, non sono dovuti oneri istruttori ad ARPAE.

Bologna, data di redazione 16/05/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto BIANCHI S.R.L.

verniciatura conto terzi

Comune di Minerbio (BO), via del Lavoro n. 7 cap 40061

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Minerbio, visto il parere di Hera Spa, "di acque reflue industriali e domestiche".

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Minerbio, visto il parere di Hera Spa prot.gen.127285 del 05/11/2015, con parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale Prot.n.11857/2015 del 16/11/2015. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 35994/2016

Documento redatto in data 16/05/2017



Minerbio, 16 novembre 2015 Prot. n. 11857

Trasmesso via PEC

Città Metropolitana di Bologna

Servizio Tutela Ambientale Ufficio Impianti Rifiuti - Bologna cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

e p.c.

Gruppo HERA

Viale B.Pichat 2/4 – Bologna heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

OGGETTO: **Autorizzazione Unica Ambientale AUA** ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, nº 59 - presentata da ditta BIANCHI S.r.l. stabilimento di via del Lavoro 7 - Matrice acqua . **Parere istruttorio**

Con riferimento alla nota della Città Metropolitana di Bologna fascicolo 11.19/714/2015, e all'istanza in oggetto presentata dalla Ditta **BIANCHI S.r.l.** con sede legale in Minerbio via del Lavoro 7, alla luce anche del parere espresso da HERA – Impianti fognario-depurativi, prot. 0102559 del 08/09/2015, con si esprimono, in ordine ai settori di competenza del Comune di MInerbio, i sequenti pareri/nulla osta:

Settore Urbanistica

Lo stabilimento interessato di via Del Lavoro civico 7, ricade nell'ambito "APS _B - ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale"; l'attività prevalente, come da visura camerale, risulta essere lavori di verniciatura a fuoco per conto terzi, rientrante nell'uso C1 - Attività manifatturiere industriali o artigianali, attività compatibile con il succitato ambito urbanistico. Si esprime di conseguenza parere favorevole in ordine alla conformità urbanistica.

Settore Ambiente

Lo stabilimento di via Del Lavoro 7 è collocato in area servita da pubblica fognatura; la Ditta richiedente è in possesso di precedente autorizzazione allo scarico n. 7/2012 rilasciata da questo Ente e lo scarico terminale, formato da acque reflue domestiche, acque reflue industriali originate dal processo di verniciatura ed acque meteoriche di copertura e di dilavamento, è immesso in pubblica fognatura afferente al depuratore terminale di Minerbio-Baricella.

Visto il parere di HERA, ente gestore, e fatte salve le prescrizioni ivi contenute, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, a condizione che vengano rispettate le seguenti indicazioni:

 il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di immissione, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;



- 2. nel caso si verifichino imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità delle immissioni autorizzate il Titolare degli scarichi é tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale, all'Agenzia A.R.P.A., indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- **3.** ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;

Cordiali saluti,

Il Responsabile del 2° Settore Ing. Mario Colombo¹ (documento firmato digitalmente)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai della sottoscrizione digitale.





HERA S.p.A. Direzione Acqua Via Razzaboni 80 41122 Modena tel. 059.407111 fax. 059.407040 www.gruppohera.it

COMUNE DI MINERBIO 2 Settore "Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio" SUAP Sportello Unico Attività Produttive Via G. Garibaldi, 44 40061 MINERBIO BO

Originale PEC

comune.minerbio@cert.provincia.bo.it .

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale Via San Felice, 25 40122 BOLOGNA BO

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Originale PEC

Impianti Fognario Depurativi Area Emilia Est

Bologna, 5 novembre 2015

Prot. gen. 127285

ns. rif. Hera spa Data prot.: 08-09-2015 Num. prot.: 0102559

PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Bianchi Srl"- Verniciatura industriale conto terzi svolta nell'insediamento sito in Comune di Minerbio (BO) Via Del Lavoro n.7.

Comune di Minerbio, 2 settembre 2015 Prot. n. 8827

Domanda di AUA per Rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche, meteoriche.

In merito alla domanda di <u>rinnovo dell'autorizzazione allo scarico</u> di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Bianchi Alessandro in qualità di legale rappresentante della Ditta "**BIANCHI SRL**" con sede legale e insediamento produttivo esercente l'attività di verniciatura industriale conto terzi in VIA DEL LAVORO n°7 - Comune di Minerbio (BO); vista la documentazione allegata all'istanza di AUA:

preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI), e che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti, per tipologia, quantità, qualità delle acque e recapito finale, alla situazione autorizzata in precedenza dal Comune di Minerbio con Prot. 8818 del 19/06/2012 - Autorizzazione n. 7/2012;

verificato che lo scarico terminale, formato da acque reflue domestiche, acque reflue industriali originate dal processo di verniciatura, e acque meteoriche di copertura e di dilavamento, è immesso in pubblica fognatura afferente al depuratore terminale di Minerbio-Baricella;

verificato dalla documentazione agli atti che le acque reflue industriali originate dal processo di verniciatura, sottoposte a trattamento depurativo in impianto aziendale di tipo chimico fisico con

filtrazione finale, rispettano i criteri di qualità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi in fognatura, come da rapporto di prova allegato;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005:

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- > vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali e domestiche;
- le acque reflue industriali dovranno essere sottoposte a trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti, e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- ➤ le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo, a monte dell'immissione in pubblica fognatura, dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- ➢ la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione dei manufatti di cui sopra dovrà essere inviata ad Hera SpA;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);



- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- ➢ la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- > per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

In merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento, la Ditta dovrà presentare ad Hera SpA relazione tecnica con verifica della possibilità di un loro scarico in corpo idrico di superficie vicinale.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"





Autorizzazione Unica Ambientale Impianto BIANCHI S.R.L.

verniciatura conto terzi

Comune di Minerbio (BO), via del Lavoro n. 7 cap 40061

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 55337 del 05/04/2012, che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato B.

La validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.

Pratica Sinadoc 35994/2016

Documento redatto in data 16/05/2017

DLgs 152 del 3/4/2006, parte V, art. 269 comma 8 - L.R. N. 3/99-Aggiornamento dell'autorizzazione concessa con atto PG n°365863 del 22.10.2009 alla Ditta BIANCHI Srl per la modifica sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera nello stabilimento di Minerbio, via del Lavoro n° 7.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E SANZIONI

Premesso che, con atto PG n° 365863 del 22.10.2009, la Ditta BIANCHI Srl, con sede legale e stabilimento in comune di Minerbio, via del Lavoro n° 7, è autorizzata ai sensi dell'art. 269 comma 8 del DLgs n° 152/06 alla modifica sostanziale dell'impianto con emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di verniciatura industriale conto terzi;

L'attività svolta rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs n° 152/06, in quanto è compresa tra quelle elencate in allegato III alla parte quinta del DLgs n°152/06, parte II, punto 2, lettera c) ossia attività di rivestimento di superfici metalliche e plastica con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno, nonché superiore anche a 15 tonnellate/anno;

Vista la nota Prot. n°13197 in data 09.09.2011, pervenuta a questa Amministrazione in data 13.09.2011 (PG n°143600/11) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Minerbio, e vista la domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta BIANCHI Srl nella persona del legale rappresentante Davide Bianchi, formulata in data 31.08.2011, per la modifica sostanziale dello stesso impianto con emissioni in atmosfera ubicato in Comune di Minerbio, via del Lavoro n° 7;

Visto il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, parte V, così come modificato dal DLgs n° 128 del 29 giugno 2010;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in



atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;

Visti gli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna approvati con Delibera di Giunta Regionale n°2236 del 28 dicembre 2009 (pubblicata nel B.U.R. n° 13 del 4 febbraio 2010) e n° 1769 del 22 novembre 2010 (pubblicata B.U.R. n° 167 parte seconda del 2 dicembre 2010;

Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, N. 44, "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia-Romagna";

Riscontrato che la domanda di autorizzazione sopra richiamata è stata esaminata nelle sedute di conferenza dei servizi svoltasi rispettivamente in data 21.11.2011 e 27.01.2012 e che durante tale seduta è stata esaminata la documentazione allegata alla domanda, nonché la documentazione integrativa del 20.12.2011;

Considerato che la conferenza dei servizi ha valutato che, in base agli elementi e ai documenti contenuti, risultano previste appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e pertanto approva la modifica di impianto in progetto con prescrizioni;

Considerato altresì il rapporto istruttorio redatto da A.R.P.A. in data 07/02/2012, agli atti con PG n° 20702/12;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

aggiorna de America de Carlos de Car

l'autorizzazione PG n° 365863 del 22.10.2009;





ed autorizza,

visto quanto riportato in narrativa, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta BIANCHI Srl alla modifica sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera per l'attività di verniciatura industriale conto terzi, ubicato in Comune di Minerbio, via del Lavoro n° 7, prescrivendo quanto segue:

1) il vincolo per la Ditta BIANCHI Srl alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: VAPORI INGRESSO TUNNEL PRETRATTAMENTO

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: VAPORI USCITA TUNNEL PRETRATTAMENTO

Portata massima	12000	Nm^3/h
Altezza minima	11	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF).	2 mg/Nm^3
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm^3

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: INGRESSO FORNO ASCIUGATURA

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: USCITA FORNO ASCIUGATURA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA POLVERI N°1

Portata massima	24000	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	8	h/g





CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: ciclone + filtro a cartucce

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA MISTA POLVERE – LIQUIDO Nº1

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA MISTA POLVERE - LIQUIDO Nº2

Portata massima 19500 Nm³/h
Altezza minima 11 m
Durata massima 4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: INGRESSO FORNO DI POLIMERIZZAZIONE

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (espresse come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: FORNO DI POLIMERIZZAZIONE





CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (espresse come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: FORNO DI SVERNICIATURA

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

I gas che si generano nella combustione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi minimi:

Velocità ingresso fumi

Temperatura esercizio

Tempo di permanenza

Ossigeno libero nei fumi

10 m/s

1223 K

2 s

6 %

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA POLVERI Nº2

Portata massima 32000 Nm³/h
Altezza minima 11 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: ciclone + filtro a cartucce

NIAGRA A



PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA A LIQUIDO N°1 **EMISSIONE E21** PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA A LIQUIDO Nº2 $21000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ Portata massima Altezza minima 11 m Durata massima 8 h/g CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI 5 mg/Nm^3 Materiale particellare 75 mg/Nm^3 Sostanze organiche (espresse come C-org totale) Impianto di abbattimento: ciclone - filtro a cartucce **EMISSIONE E22** PROVENIENZA: FORNO A TIRAGGIO NATURALE Portata massima tiraggio naturale CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI 50 mg/Nm^3 Sostanze organiche (espresse come C-org totale) Il valore di portata massima verrà determinato a seguito delle analisi di messa a regime. **EMISSIONE E24** PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA POLVERI Nº1 $24000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ Portata massima Altezza minima 11 m CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI Materiale particellare 5 mg/Nm³



Impianto di abbattimento: multiciclone + filtro a cartucce



EMISSIONE E25

PROVENIENZA: GRANIGLIATRICE

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SCAMBIATORE DI CALORE VASCA FOSFOSGRASSAGGIO

EMISSIONI E6 – E7

PROVENIENZA: SCAMBIATORE CALORE FORNO ASCIUGATURA

EMISSIONI E16 – E17

PROVENIENZA: SCAMBIATORE DI CALORE FORNO POLIMERIZZAZIONE

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non siano superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 (3 MW con combustibile metano).

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri. I camini dovranno possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati



dall'U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1.

Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte



interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro).

- 2) I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.
- 3) I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a



lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

- Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed 4) autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisdi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.
- 5) Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- 6) I prodotti vernicianti a base acquosa impiegati debbono avere con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.
- 7) Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 20% (allegato 3,



parte III, tabella1, punto 8 del DLgs n°152/06 parte quinta).

- 8) La ditta BIANCHI Srl dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 parte quinta secondo le indicazioni contenute in allegato 3 parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, a questa Amministrazione ed al Distretto Territoriale ARPA Urbano, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente.
- a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione E22, E24 ed E25 e comunque non oltre il 30.04.2013 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 30.04.2013 tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.
- 10) Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
- 11) Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed Arpa Sezione



di Bologna Distretto di Pianura deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

- 12) La presente autorizzazione che costituisce aggiornamento dell'atto PG n° 365863 del 22.10.2009, ai sensi dell'art 269 commi 7 ed 8, <u>ha validità fino al 21.10.2024</u>, ossia 15 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione PG n° 365863 del 22.10.2009. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza..
- 13) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 parte quinta.

La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.

14) L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità semestrale per i punti di emissione E1, E4, E12, E13, E14, E15, E18, E20, E21, E22 ed annuale per i punti di emissione E11, E19, E24 ed E25.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà



dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

- **15)** L'identificazione, da parte della Ditta BIANCHI Srl, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
- 16) La trasmissione alla Provincia e ad A.R.P.A. Sezione provinciale di Bologna Distretto territoriale di Pianura, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

LA DIRIGENTE
(Valentina Beltrame)

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.